



# Università degli Studi di Ferrara

Procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di prenotazione di titoli di viaggio aerei e di servizi alberghieri per le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara per un periodo quinquennale CIG 56057402FD

**Allegato 8)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

Il Dirigente dell'Area Edilizia,  
Sicurezza, Gare e Patrimonio  
(ing. Giuseppe Galvan)

## INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
ART. I/1 - PREMESSA .....	3
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
ART. I/3 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. I/4 - AMMONTARE DELL'APPALTO .....	3
ART. I/5 - DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. I/6 - DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. I/7 - OPZIONI.....	4
ART. I/8 - ESECUZIONE ANTICIPATA .....	4
PARTE II - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI.....	4
ART. II/1 - CONDIZIONI DEI SERVIZI .....	4
ART. II/2 - SRUTTURE UNIVERSITARIE .....	6
ART. II/3 - RILASCIO VISTI.....	7
ART. II/4 - RESPONSABILITA' .....	7
ART. II/5 - REPORTISTICA .....	7
ART. II/6 - REFERENTE DELL'APPALTATORE.....	7
PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA .....	8
ART. III/1 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE .....	8
ART. III/2 - CAUZIONE DEFINITIVA .....	9
ART. III/3 - PENALI.....	9
ART. III/4 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE .....	10
ART. III/5 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	11
ART. III/6 - RECESSO.....	12
ART. III/7 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI.....	12
ART. III/8 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO .....	13
ART. III/9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	13
ART. III/10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	13
ART. III/11 - SPESE.....	13
ART. III/12 - FORO COMPETENTE .....	13
ART. III/13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	14
ART. III/14 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA....	14

## **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. I/1 - PREMESSA**

Il presente capitolato definisce i requisiti e le condizioni inderogabili per l'affidamento, per un periodo quinquennale, del servizio di prenotazione di titoli di viaggio aerei e di servizi alberghieri per le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università" e le modalità con le quali tale servizio dovrà essere realizzato dall'operatore economico aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore dopo l'aggiudicazione.

### **ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/10;
- RR.DD.2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep. n.1356/2007 - Prot. n. 21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

### **ART. I/3 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio aerei e di prenotazione dei servizi alberghieri per il personale dell'Università, con l'obiettivo di offrire un'accurata ricerca del miglior rapporto qualità prezzo e garantire la soluzione economicamente più vantaggiosa per l'Università. Il servizio di prenotazione degli alberghi non dovrà prevedere alcun onere a carico dell'Università per la quale il servizio è **completamente gratuito**. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sarà corrisposto all'Appaltatore dalle strutture alberghiere nella misura percentuale che sarà pattuita tra gli stessi.

**L'Appaltatore dovrà anticipare per conto dell'Università gli importi dovuti alle compagnie aeree e agli alberghi.**

### **ART. I/4 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo quinquennale complessivo stimato posto a base di gara ammonta a € **1.600.000,00 IVA esclusa**. Detto importo è valutato sulla base della spesa sostenuta dall'Università negli esercizi precedenti e sulla base di un fabbisogno stimato per la durata contrattuale. Tale importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

Valutate le caratteristiche e le modalità dei servizi, i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

#### **ART. I/5 - DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

I Direttori dell'esecuzione del contratto sono il Responsabile dell'Ufficio Gestione Contratti e Servizi Ausiliari per la sede centrale, i Segretari di Dipartimento per le strutture decentrate, o loro delegati.

I suddetti Direttori assicurano la regolare esecuzione, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile del servizio a norma delle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. I/6 - DURATA DELL'APPALTO**

Il servizio avrà una durata quinquennale, con decorrenza dalla data indicata nel contratto.

#### **ART. I/7 - OPZIONI**

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a **fasi eventuali** del servizio:

- affidamento all'aggiudicatario del contratto di servizi complementari, ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti del 50% del valore presunto del servizio;
- affidamento all'aggiudicatario del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l'Università acquisisce, sin d'ora, l'opzione di rinnovo da parte dell'Appaltatore. Qualora l'Università intenda avvalersi della presente opzione, il contratto avrà durata quadriennale;
- l'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

#### **ART. I/8 - ESECUZIONE ANTICIPATA**

Successivamente all'aggiudicazione della gara ed in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.11 co.12 del D.Lgs 163/06, i Direttori dell'esecuzione del contratto hanno la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata del servizio.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.

## **PARTE II - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**

### **ART. II/1 - CONDIZIONI DEI SERVIZI**

#### **A) SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO AEREI**

Il servizio deve prevedere la prenotazione e l'emissione dei titoli di viaggio aerei per conto di vettori nazionali ed esteri, garantendo la più ampia copertura possibile di località in Italia ed all'estero.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, di volta in volta, le tariffe più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

L'Università si impegna a fornire all'Appaltatore, con un preavviso minimo di 3 giorni, un documento d'ordine che fornisca chiare ed inequivocabili indicazioni circa la prenotazione da effettuare, che sarà inviato a mezzo e-mail. A tal fine l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione una casella di posta elettronica dedicata alla quale il personale dell'Università invierà le proprie richieste. La prenotazione si intenderà perfezionata solo dopo l'invio del biglietto da parte dell'Appaltatore.

In caso di **biglietto elettronico**, l'Appaltatore dovrà, nei tempi sotto indicati, inviare comunicazione all'Università, tramite posta elettronica, contenente tutte le informazioni necessarie al viaggio (ad es. codice di prenotazione).

In caso di **biglietto cartaceo**, il servizio di consegna consiste nel far pervenire tutta la documentazione necessaria per il viaggio presso la sede dell'Università indicata nella richiesta e secondo i tempi sotto indicati.

L'Appaltatore dovrà consegnare a sue spese, **entro due giorni** lavorativi dalla partenza, tutti i titoli di viaggio prenotati dall'Università. La consegna dovrà essere effettuata direttamente all'Ufficio richiedente, il cui recapito risulterà dall'ordine di prenotazione.

Per le prenotazioni urgenti, i tempi e le modalità di consegna verranno definiti di volta in volta al momento della richiesta formulata dagli Uffici dell'Università.

L'Università si impegna inoltre a eccipire eventuali inesattezze/inadempienze dell'Appaltatore, relative ai documenti di viaggio ricevuti, entro le 24 ore successive alla ricezione dei documenti stessi, sabato, domenica e festivi esclusi.

L'Università dovrà quindi contattare l'Appaltatore per la risoluzione delle anomalie e successivamente formalizzare per iscritto la notifica all'Appaltatore con la descrizione delle inesattezze/inadempienze riscontrate. L'Appaltatore sarà tenuto quindi a risolvere tempestivamente l'inconveniente, mediante le procedure più idonee, senza alcuna spesa aggiuntiva a carico dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a fornire la propria **consulenza**, su richiesta dell'Università, in merito ad eventuali polizze d'assicurazione aggiuntive a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate.

L'Università si riserva la facoltà di ottenere il rimborso dei biglietti aerei non utilizzati, nei limiti imposti dai vettori, così come indicato nella documentazione inviata all'Università a seguito dell'avvenuta prenotazione/emissione.

Il servizio viene assolto con la ricezione, da parte dell'Appaltatore, della richiesta di rimborso dell'Università unitamente all'originale del titolo di viaggio non utilizzato o utilizzato parzialmente.

Il servizio di cancellazione potrà essere effettuato solo se verranno rispettate le modalità e tempistiche previste nella documentazione inviata all'Università a seguito dell'avvenuta prenotazione/emissione.

## **B) SERVIZI DI PRENOTAZIONE DI SERVIZI ALBERGHIERI**

Il servizio ha per oggetto la gestione delle prenotazioni alberghiere per il personale dell'Università, la ricerca degli alberghi e le trattative con gli stessi. L'Appaltatore deve reperire sul mercato le strutture alberghiere, fornendo all'Università un elenco aggiornato annualmente, con almeno 4 strutture a 3 stelle e 3 strutture a 4 stelle per capoluogo di provincia sul territorio nazionale e per capitali europee. In ogni caso

L'Appaltatore si impegna a prenotare i servizi alberghieri in città diverse da quelle indicate nel suddetto elenco qualora richiesto.

Per le prenotazioni, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione una casella di posta elettronica dedicata alla quale il personale dell'Università invierà le proprie richieste. La prenotazione si intenderà perfezionata solo dopo l'invio della conferma da parte dell'Appaltatore.

L'Università potrà disdire le prenotazioni entro le 10.00 del giorno **precedente** a quello di arrivo previsto senza che ciò comporti l'applicazione di penali.

### **C) PRENOTAZIONI IN MODALITA' "SELF BOOKING "**

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'Università una piattaforma informatica attraverso la quale i singoli utenti, qualora lo ritengano opportuno, possano essere in grado di prenotare autonomamente voli o alberghi. Tale piattaforma dovrà essere costantemente aggiornata e dovrà consentire di visualizzare in tempo reale le disponibilità dei voli e degli alberghi e facilitare la scelta della tariffa migliore, dando informazioni sulle possibilità di risparmio.

**Per i servizi di cui alle lett. A), B) e C) l'Appaltatore si impegna, in caso di sopraggiunte problematiche, ad effettuare tutte le azioni necessarie a risolvere le stesse.**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative ai servizi.

L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall'Università.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza influente sull'esecuzione dei servizi.

### **ART. II/2 - SRUTTURE UNIVERSITARIE**

I servizi oggetto del presente appalto potranno essere richiesti dalle sotto elencate strutture ordinanti:

<b>Strutture ordinanti</b>	<b>Indirizzo</b>
<b>Rettorato</b>	via Savonarola, 9
<b>Dipartimento di Economia e Management</b>	via Voltapaletto, 11
<b>Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra</b>	via Saragat, 1
<b>Dipartimento di Giurisprudenza</b>	corso Ercole I d'Este, 37
<b>Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche</b>	corso Giovecca, 203
<b>Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie</b>	via Luigi Borsari, 46
<b>Dipartimento di Studi Umanistici</b>	via Paradiso, 12
<b>Dipartimento di Matematica e Informatica</b>	via Machiavelli 35
<b>Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche</b>	via Fossato di Mortara, 17-19
<b>Dipartimento di Architettura</b>	via Quartieri, 8
<b>Dipartimento di Ingegneria</b>	via Saragat, 1

<b>Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale</b>	via Luigi Borsari, 46
<b>Dipartimento di Scienze Mediche</b>	via Fossato di Mortara, 64/b

Si precisa che le strutture sopra indicate potranno aumentare, diminuire o cambiare indirizzo durante il periodo contrattuale. Si evidenzia inoltre che singole sezioni afferenti a tali strutture potranno chiedere fatturazioni autonome.

#### **ART. II/3 - RILASCIO VISTI**

Su richiesta dell'Università, l'Appaltatore provvederà a espletare tutte le operazioni necessarie per l'ottenimento del visto d'ingresso da parte degli uffici competenti.

Con riferimento a tale servizio non viene richiesta la quantificazione del costo in sede di gara. La relativa remunerazione sarà oggetto di separato corrispettivo concordato di volta in volta tra le parti.

#### **ART. II/4 - RESPONSABILITA'**

L'Appaltatore opererà esclusivamente quale intermediario delle società che forniscono i servizi richiesti, e, come tale, non sarà in alcun modo responsabile per i danni subiti dall'Università per inadempienze o fatti in ogni caso imputabili ai fornitori stessi.

#### **ART. II/5 - REPORTISTICA**

L'Appaltatore si obbliga a fornire ai Direttori dell'esecuzione del contratto, o loro delegati, un prospetto trimestrale contenente informazioni sui servizi prestati.

In particolare tali report dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome della struttura universitaria ordinante;
- le destinazioni dei viaggi;
- i nominativi dei passeggeri;
- importo IVA esclusa del biglietto e/o del soggiorno in albergo;
- il risparmio ottenuto utilizzando le tariffe proposte dall'Appaltatore rispetto alle tariffe piene o standard.

I report successivi al primo dovranno essere continuativi e incrementali. I report successivi al primo devono contenere sia i dati relativi al periodo di riferimento sia i dati cumulativi da inizio anno.

I report dovranno essere prodotti entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento ed essere inviati telematicamente in formato excel.

#### **ART. II/6 - REFERENTE DELL'APPALTATORE**

Per la regolare esecuzione l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse ai servizi.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze informatiche necessarie per l'esecuzione dei servizi;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione dei servizi;
4. reperibilità almeno dalle ore. 9.00 alle ore 19.00, nei giorni lavorativi.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia ai Direttori dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze dei servizi.

### **PARTE III - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

#### **ART. III/1 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e attenersi a tutte le norme del presente capitolato;
- predisporre un'efficiente e razionale organizzazione ed eseguire il servizio con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente servizio o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- garantire che la consegna della documentazione riguardante la prenotazione e il rilascio di titoli di viaggio aerei cartacei e la prenotazione dei servizi alberghieri avvenga nel luogo indicato negli ordini, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, fermo restando che tali servizi devono essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli uffici dell'Università.

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa, nonché a quelle emanate durante l'esecuzione del servizio.

### **ART. III/2 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente servizio, l'Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co. 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit S.p.A. – viale Cavour n. 47 - 44121 Ferrara, indicando la seguente CAUSALE: "***Cauzione definitiva relativa alla procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di prenotazione di titoli di viaggio aerei e di servizi alberghieri per le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara per un periodo quinquennale CIG 56057402FD***".

Qualora la cauzione venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l'Appaltatore deve provvedere, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della trattenuta sulla cauzione, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

### **ART. III/3 - PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per violazioni e inadempienze che si risolvano in servizi non corretti, l'Università si riserva di applicare le penali di seguito descritte.

Poiché i termini di esecuzione delle prestazioni devono intendersi essenziali, l'Università, nel caso in cui la mancata effettuazione o il ritardo o l'irregolarità delle

prestazioni sia imputabile all'Appaltatore, si riserva di applicare una penale giornaliera pari al 20% dell'importo del singolo servizio effettuato in ritardo. Inoltre, l'eventuale costo del titolo di viaggio o dell'albergo non utilizzato rimarrà a carico dell'Appaltatore.

L'Università si riserva inoltre l'applicazione di una penale forfetaria di € 250,00 al verificarsi di inadempimenti di natura diversa da quelli di cui al comma precedente, relativi all'esecuzione delle prestazioni descritte nel presente Capitolato.

Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione dei servizi, ai sensi del successivo art. III/4.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Università.

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà ai sensi degli artt. 298 co. 2 del D.P.R. 207/10 e 136 del D. Lgs. 163/06.

Nei casi di ritardi e inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali, l'Università provvede ad inoltrare una contestazione scritta all'Appaltatore. L'Appaltatore comunica le proprie controdeduzioni all'Università nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non siano accolte da parte dell'Università, sono applicate all'Appaltatore le penali corrispondenti ai ritardi ed agli inadempimenti contestati.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all'accertamento o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di **3 penali**, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

#### **ART. III/4 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della non corretta esecuzione del servizio non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Università.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Università entro cinque giorni dall'inizio del loro accadimento, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

### **ART. III/5 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dai Direttori dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per e-mail certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. III/3, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06;
- frode nella esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- inadempimento alle disposizioni dei Direttori dell'esecuzione del contratto o loro delegati riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del presente servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui all'art. III/2;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. III/3;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora l'operatore economico aggiudicatario non risulti possedere o perda i requisiti generali ed economico finanziari richiesti per l'esecuzione del presente servizio;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università;
- qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
- violazioni della clausola anticorruzione di cui all'art. III/1.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. L'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

#### **ART. III/6 - RECESSO**

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 co. 2 del codice civile, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

#### **ART. III/7 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolari fatture.

L'Appaltatore fatturerà alle singole strutture universitarie il prezzo dei servizi effettuati sulla base di ciascun ordine.

**Gli indirizzi esatti di fatturazione verranno comunicati all'Appaltatore dalle singole strutture ordinanti in concomitanza con il loro primo ordine di servizio.**

Il documento contabile dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le seguenti indicazioni:

- periodo di riferimento;
- dettaglio dei servizi erogati;
- importo da liquidare.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'Istituto Cassiere dell'Università, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel

quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al punto precedente, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti artt. III/3 e III/5.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione dei Direttori dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

#### **ART. III/8 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997 n. 140 per il presente appalto non viene erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

#### **ART. III/9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

Inoltre l'Appaltatore si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della succitata legge.

#### **ART. III/10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

#### **ART. III/11 - SPESE**

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'Appaltatore altresì le spese sostenute dall'Università per la pubblicazione sulla stampa nazionale e locale dell'avviso di indizione della gara, e dell'avviso di aggiudicazione; tali oneri sono quantificabili indicativamente in € 3.000,00.

#### **ART. III/12 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione del servizio è stabilita la

competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

**ART. III/13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università.

**ART. III/14 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA**

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente servizio in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse.